

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/475 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2017 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Omissis,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in kg)
09.4410	0,135410	—
09.4411	0,136650	—
09.4412	0,139665	—
09.4420	0,138284	—
09.4421	—	325 047
09.4422	0,139199	—